

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1998, n. 20

Modifiche all'articolo 18 e alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia", come da ultimo modificata dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 21.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63

1. Limitatamente all'acquisizione dei servizi nelle acque di navigazione interna del Comune di Venezia e limitatamente ai soggetti iscritti, entro il 31 maggio 1995, al ruolo di Conducenti di natanti di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 che abbiano conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge un periodo di lavoro di almeno due anni al comando di imbarcazioni adibite al trasporto di passeggeri con portata fino a venti persone con l'osservanza delle norme esigibili dall'Autorità Marittima, nonché limitatamente alle imprese individuali, cooperative e societarie che, avendo iniziato l'attività entro e non oltre il 30 dicembre 1993, acquisiscono, con imbarcazioni di portata inferiore o superiore alle venti persone (Gran Turismo) servizi di noleggio ove consentito dalle norme di traffico, nei canali lagunari di navigazione interna:

- a) la sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è ridotta della metà, nel limite minimo massimo, sino al 31 gennaio 1999;
- b) la sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 44, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applica a decorrere dal 1 febbraio 1999.

Art. 2

Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63

1. All'articolo 18, comma 1, dopo le parole "lettera d)" vengono soppresse le parole "e limitatamente al servizio di cui all'articolo 5, comma 4,".

2. Il comma 3 dell'articolo 18 è così sostituito:

"3. E' inoltre ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente esercitati con un unico natante".

Art. 3

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 maggio 1998

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 5 maggio 1998, n. 20

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Il testo aggiornato e coordinato della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, modificata con la presente l.r. 20/1998, sarà pubblicato in un fascicolo successivo.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

1. Indice

- Art. 1 - Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63
- Art. 2 - Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63
- Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza

2. Procedimento di formazione della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 20 marzo 1998 dove ha acquisito il n. 409 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bellotti, Prior e Mario Rossi relativa a "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" e successive modificazioni";
- Il progetto di legge è stato assegnato alle Commissioni consiliari 1ª e 2ª in data 25 marzo 1998;
- La 2ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 1 aprile 1998, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Luca Bellotti, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 aprile 1998, n. 2996;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 7 aprile 1998;

- Il Commissario del Governo, con nota 27 aprile 1998, n. 776/21504, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

3. Relazione al Consiglio regionale

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge così come licenziato dalla Commissione, attiene modifiche agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 che contemplano, rispettivamente, le sanzioni amministrative pecuniarie e la confisca e sequestro del natante per l'inosservanza di disposizioni previste dalla legge.

In particolare in ordine all'articolo 43, si prevede che le sanzioni pecuniarie di cui al comma 1, lettera a), siano ridotte della metà, quanto al limite minimo massimo fino al 31 gennaio 1999, mentre per quanto concerne l'articolo 44, viene prorogato al 1 febbraio 1999 il termine per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante.

L'ulteriore proroga nell'applicazione delle sanzioni, deriva dalla necessità di poter consentire la predisposizione di idonei bandi di concorso da parte del Comune di Venezia al fine di rilasciare le previste licenze ed autorizzazioni. Detti bandi, infatti, sono stati oggetto di ricorsi al TAR e annullati, cosicché gli stessi non sono stati portati a compimento.

Si è pertanto preso atto di una situazione complessa e di difficoltà sia per il Comune che per gli operatori del settore e conseguentemente si è considerato opportuno procedere alla proroga in argomento al fine di consentire una ulteriore e più approfondita ponderazione dei provvedimenti da adottare.

La Commissione, infine, ha deciso di stralciare dal progetto di legge l'originario articolo 1 poiché la norma entrava nel merito delle modalità per il rilascio della licenza e delle autorizzazioni di cui all'articolo 18, comma 1, ritenendo tale scelta eventualmente da effettuarsi nell'ambito di una revisione della legislazione regionale in materia.";

4. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale viabilità e trasporti